



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

**REGOLAMENTO DELLE AREE VERDI
PUBBLICHE AFFIDATA AI PRIVATI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 18.12.2013

ARTICOLO 1 – FINALITÀ	2
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA	2
ARTICOLO 3 – AREE AMMESSE.....	3
ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI.....	3
ARTICOLO 5 – INTERVENTI AMMESSI	3
ARTICOLO 6 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO.....	4
ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI.....	5
ARTICOLO 8 – DONAZIONI.....	6
ARTICOLO 9 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE	7
ARTICOLO 10 – DURATA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO	7
ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ.....	8
ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	8

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico/ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici ed aree verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti, al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio culturale e l'assetto urbano;
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- f) sviluppare la partecipazione alla vita della città.

ARTICOLO 2

OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

2. L'affidamento delle aree di cui all'art. 3 per fini pubblicitari e/o sponsorizzazioni (a scopo di lucro), non rientrano nelle casistiche del presente regolamento e saranno disciplinate da specifici avvisi ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 163/2006.

2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.

3. L'affidatario non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Area Lavori Pubblici del Comune.

4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

5. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

ARTICOLO 3

AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche, spazi pubblici, si intendono:
 - aree nuove destinate a verde,
 - aiuole e aiuole spartitraffico;
 - giardini, parchi, rotatorie, verde stradale, aree verdi attrezzate (verde a corredo di impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica);
 - aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde, fioriere di proprietà dell'Amministrazione comunale.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dall'Area Lavori Pubblici del Comune.

ARTICOLO 4

SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
 - a) cittadini, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b) organizzazioni di volontariato;
 - c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e) istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio preposto come definito dall'art. 2 del D. Lgs n° 81/2008 successivamente modificato ed integrato, con i compiti di cui all'art. 19 del medesimo D. Lgs.

ARTICOLO 5

INTERVENTI AMMESSI

1. Gli interventi si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.A titolo esemplificativo ma non esaustivo la manutenzione ordinaria ricomprende:
 - piccole riparazioni;
 - tinteggiature;

- tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
 - pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole;
 - sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti;
 - lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
 - cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi;
 - innaffiatura;
 - quanto altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.
- b) sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
- c) educazione al corretto uso del verde e degli spazi pubblici.

2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente, previo parere dell'Area competente del Comune.

I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici dell' Area Territorio.

ARTICOLO 6

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La proposta di affidamento di area a verde deve essere compilata, in carta semplice, esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dall'Area Lavori Pubblici. e deve essere sottoscritta dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio ecc, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Sindaco pro-tempore, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", redatto e reso pubblico dall'Area Lavori Pubblici.

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

- a) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a carico della parte affidataria, mentre tutte le utenze relative al servizio dell'area restano a carico del Comune.
- b) descrizione dettagliata dell'area che si intende adottare, dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica.

3. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione (determinazione del Responsabile competente e successiva stipula dello schema di accordo di affidamento da parte del Comune avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.

4. Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3, l'Area lavori Pubblici è tenuta, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, alla verifica, in ordine alla proprietà comunale, dell'area stessa e ad attivare, successivamente, l'istruttoria di cui al presente articolo.

5. L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria dell'Area Lavori Pubblici che valuterà la convenienza della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, verrà effettuata in ordine strettamente cronologico di presentazione della domanda considerando in via preferenziale le richieste di adozione riguardanti aree confinanti con le abitazioni dei richiedenti e periodi più lunghi e, ove possibile, potrà discrezionalmente ripartire l'area tra i vari richiedenti. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio (alternativa proposta ritenuta migliore).

6. Il soggetto affidatario deve consentire l'effettuazione di eventuali interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

7. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile del Servizio competente, in contraddittorio con l'affidatario, apposito verbale di consegna dell'area stessa con descrizione specifica dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area di proprietà comunale impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'Area Lavori Pubblici ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dal regolamento urbanistico vigente.

6. Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 comma 3.

7. Qualsiasi impedimento che non permetta temporaneamente e/o definitivamente l'esecuzione degli interventi autorizzati, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Area Lavori Pubblici, per la valutazione ed i conseguenti provvedimenti necessari.

8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

9. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, come previsto dalla normativa vigente.

Lo stesso deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa, da consegnare all'Amministrazione Comunale all'atto di sottoscrizione della Convenzione. Nel caso di affidamento a soggetti privati "volontari", regolarmente iscritti nell'apposito registro di cui al comma successivo, la copertura assicurativa sarà garantita dalla polizza di cui è dotata l'Amministrazione Comunale.

10. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

A tal proposito sarà istituito presso la sede Comunale il registro dei volontari debitamente numerato e vidimato in ogni sua pagina dal Segretario Comunale. I privati che volessero intraprendere l'attività di volontariato dovrà obbligatoriamente registrarsi indicando il proprio nominativo ed il periodo in cui sarà eseguito l'intervento, come previsto dalla normativa vigente.

Il volontario, regolarmente registrato, dovrà partecipare ad un incontro formativo/informativo tenuto dall'RSPP del Comune di Cassano Magnago in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sarà comunque obbligatorio per ogni intervento la nomina del preposto, ai sensi del 2° comma dell'art. 4, nel caso in cui i volontari operino in gruppi di persone.

I dispositivi di protezione individuali, da definirsi in funzione della tipologia di intervento, saranno forniti dall'Amministrazione Comunale.

11. Quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, dovranno essere rimosse.

12. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello riportante il logo del Comune di Cassano Magnago e la dicitura "questa/ aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 1 cartello per ogni 250 mq. di area affidata;
- il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato;

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

ARTICOLO 8

DONAZIONI

L'installazione, a seguito di atto di donazione al comune di Cassano Magnago, da parte di cittadini e/o associazioni non coincidenti con l'affidatario, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini,

fioriere, staccionate, attrezzature per gioco bimbi, ecc) è consentita, previa richiesta alla competente Area tecnica, corredata dalle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di donazione degli arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadini, ditta, società, ente o associazione).

Nel caso in cui tali manufatti per degrado o a seguito di atti vandalici dovranno essere sostituiti, sarà data facoltà al donante di ripristinarli e/o sostituirli. In caso contrario verrà valutata la possibilità di un intervento dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti.

ARTICOLO 9

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati, alle eventuali spese relative all'illuminazione, a consumi idrici ed alla consegna dei DPI ai sensi dell'art. 7, comma 10.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

5. Nel caso in cui l'area data in gestione abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l'Amministrazione comunale, se specificato in Convenzione, può fornire al gestore, nel caso in cui trattasi di associazioni o gruppi di volontariato, attrezzature per il giardinaggio o fornitura di servizi (ritiro e smaltimento residui derivanti dalle operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc).

ARTICOLO 10

DURATA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione. Può essere rinnovata, per ulteriori successivi cinque anni, a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Area lavori Pubblici, almeno 90 giorni prima della scadenza della stessa. La nuova autorizzazione, rilasciate dall'Area competente, sarà comunicata in forma scritta al soggetto affidatario.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

3. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle richieste dell'Amministrazione Comunale e delle prescrizioni indicate in Convenzione comporta l'immediata decadenza della stessa.

4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla Convenzione previa comunicazione scritta, con un anticipo di almeno 30 giorni.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi / sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. Resta inteso il ripristino sarà a carico degli esecutori dell'intervento.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 12 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecutività della Convenzione, che non comporti decadenza della medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, il foro competente è il Tribunale di Busto Arsizio.